

*Le raccolte occasionali  
di fondi*

*a cura di  
Patrizia Clementi*



Le guide operative di *ex***L**ege

*Le raccolte occasionali  
di fondi*

*a cura di  
Patrizia Clementi*

SUPPLEMENTO AL N°1/2013 DI EX LEGE - POSTE ITALIANE SPA SPED. IN ABB.TO  
POSTALE DL 353/2003 (conv. in legge 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 LO/MI

**Fonti normative:**

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 20, c. 2

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 143, c. 3; art. 67

L. 11 agosto 1991, n. 266, art. 8, c. 4

D.M. 25 maggio 1995, art. 1, c. 1, lett. a) e lett. d)

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 2, c. 2; art. 26

Circolare del Ministero delle finanze 15 maggio 1998, n. 124/E

L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 25

D.M. 10 novembre 1999

D.M. 26 novembre 1999, n. 473

Circolare dell'Agenzia delle entrate 31 ottobre 2007, n. 59/E

In tutte le parrocchie si organizzano durante l'anno eventi che hanno per un verso lo scopo di creare momenti di aggregazione, di festa, di coinvolgimento e per altro verso quello di reperire risorse per sostenere le proprie attività o per finanziare specifiche iniziative spesso di carattere caritativo o missionario. Ne sono un classico esempio la festa patronale, quella dell'oratorio, quella che segna l'inizio o la chiusura dell'anno pastorale, le giornate missionarie, quelle caritative e quelle che la realtà locale e la "fantasia pastorale" inventano...

Nel corso di queste iniziative, oltre alle celebrazioni culturali e liturgiche (la Messa solenne, la processione del Santo patrono), a quelle ludico ricreative (i giochi in cortile, la caccia al tesoro), a quelle educative e formative (le testimonianze, le conferenze), si organizzano anche vendite più o meno "strutturate" di oggettistica (dai banchetti con i libri, le piante, le realizzazioni del gruppo della terza età o dei ragazzi del catechismo, ai "mercatini" di Natale), si allestiscono "cucine da campo" per la somministrazione di alimenti e bevande, si mettono in scena spettacoli (la rappresentazione teatrale realizzata dal gruppo parrocchiale o ingaggiando compagnie esterne).

Vale la pena di sottolineare che non ci si riferisce alla semplice e tradizionale raccolta di offerte, in occasione, in particolare, delle celebrazioni liturgiche. Tali collette sono manifestazione tipica della libertà religiosa dei cittadini, che intendono soste-

nere la propria comunità, e sono indirizzate all'attività di religione e di culto (compresa quella caritativa), ponendosi così al di fuori dell'ambito fiscale e, in genere, autorizzativo (cf L. 121/1985, art. 7, c. 4). Né rientrano nella casistica di cui si tratta le mere liberalità, a fronte delle quali la parrocchia non effettua, nei confronti dell'offerente, alcuna attività di cessione di beni né di prestazioni di servizi.

Nella loro specificità le raccolte occasionali di fondi sono iniziative simili a quelle che organizzano anche gli altri enti *non profit* per accrescere nella collettività la sensibilità rispetto ai loro ambiti di intervento e per raccogliere fondi (gli enti per la ricerca sulle diverse forme di gravi malattie; le organizzazioni che operano in favore dei soggetti in difficoltà, dai disabili agli stranieri, dagli indigenti ai carcerati; le associazioni culturali, da quelle che promuovono la conoscenza della storia locale a quelle che coltivano le diverse forme di arte); sono rivolte al pubblico e sono sovente accompagnate dalla diffusione di materiale illustrativo.

Partendo dalla constatazione che queste attività si pongono al di fuori del mercato e non entrano in concorrenza con i normali canali di distribuzione e riconoscendo la rilevanza sociale del fenomeno, la disciplina fiscale prevede delle agevolazioni.

## La norma agevolativa

Più precisamente l'articolo 143, comma 3 del TUIR dispone che *«non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione»*.

Questa disposizione è stata introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 460 del 1997 che al comma 2 dispone inoltre che tali iniziative *«fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo»*.

La norma agevolativa non si applica indiscriminatamente a tutti gli enti *non profit*, ma solo a quelli che rientrano nel novero degli enti non commerciali, cioè «*gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*» (art. 73, c. 1, lett. c TUIR).

Certamente le associazioni, le fondazioni, i comitati rientrano tra i soggetti privati diversi dalle società, ma ai fini della qualificazione di ente non commerciale occorre tenere presente che il comma 4 dell'articolo 73 dispone che «*L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto*».

Pertanto la circostanza che nell'atto costitutivo o nello statuto non sia indicato l'esercizio di attività commerciali quale oggetto specifico dell'ente, non è sufficiente perché un ente possa essere collocato tra gli enti non commerciali. L'attenzione è infatti posta sull'attività concretamente svolta; come ha chiarito il Ministero delle finanze nella Circolare 124/E/1998, «*Se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l'ente deve annoverarsi fra quelli non commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'imposta sul valore aggiunto [...]. Diversamente, l'ente, ancorché dichiari finalità non lucrative, è considerato ente commerciale quando l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale*» (punto 1.2).

Ed è la natura dell'attività l'unico elemento rilevante; la Circolare 124/E chiarisce infatti che «*Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza di fine di lucro o la destinazione dei risultati*» (punto 1.1).

Occorre ricordare che la nozione di attività commerciale va ricavata, come richiamato dalla stessa

circolare ministeriale, dall'articolo 55 TUIR (e dell'art. 4 del D.P.R. 600 del 1972). Essa consiste:

- nell'esercizio abituale delle attività indicate dall'articolo 2195 del codice civile: attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto; attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie delle precedenti;
- nell'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette a prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile;
- nell'esercizio di determinate attività agricole anche se non organizzate in forma di impresa.

La perdita di qualifica è esplicitamente sancita dall'articolo 149 del TUIR: *«independentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta»* (c. 1).

È possibile, pertanto, che un ente sia civilisticamente un ente privato senza scopo di lucro, diverso dalle società (associazione, fondazione, comitato), e sia, invece, a causa dell'attività esercitata (scuola materna, casa di riposo, ecc.), fiscalmente ente commerciale.

Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici, però, sono sempre enti non commerciali; infatti le previsioni circa la perdita di qualifica di ente non commerciale non si applicano *«agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche»* (art. 149, c. 4, TUIR). La stessa previsione è stata estesa *«alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro»* (L. 24.12.2003, n. 350, art. 3, c. 31).

---

L'agevolazione richiede tre condizioni che devono verificarsi contestualmente:

- deve trattarsi di iniziative occasionali,
- la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,

**I requisiti  
oggettivi**

- i beni ceduti o i servizi prestati devono essere di modico valore.

Circa l'occasionalità, la norma che ha introdotto questa agevolazione disponeva che un apposito decreto ministeriale avrebbe potuto stabilire «*condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività [di raccolta fondi] possa considerarsi occasionale*» (D.Lgs. 460/1997, art. 2, c. 3), ma il decreto non è mai stato emanato. Va sottolineato, comunque, che si tratta di un parametro molto limitato; considerando i principi generali dell'ordinamento tributario e il parametro introdotto per definire l'occasionalità delle manifestazioni delle associazioni sportive dilettantistiche (fino a due nell'anno) si può ritenere che si resta su un terreno sufficientemente sicuro se non si organizzano più di 3 o 4 eventi nel corso di un anno. Ogni singolo evento si può esaurire in un'unica giornata o svolgersi durante un fine settimana, mentre va considerata con particolare prudenza l'iniziativa che eccede questa durata.

Inoltre, nel caso delle parrocchie, occorre prestare attenzione a considerare che il soggetto che promuove l'iniziativa è sempre la parrocchia, anche se l'attività viene di fatto svolta dall'oratorio, dal gruppo Caritas, dal gruppo missionario o da un'altra struttura che fa comunque capo alla parrocchia; di conseguenza, l'occasionalità si misura sulla parrocchia e non sui singoli gruppi o strutture parrocchiali.

Meno problematico è il riferimento alle campagne di sensibilizzazione, ricorrenze o celebrazioni che serve a sottolineare come l'elemento fondamentale nell'attività non sia la vendita di beni o la prestazione di servizi, ma l'offerta fatta per spirito di liberalità e come forma di adesione all'iniziativa in favore della quale i fondi vengono raccolti (si pensi alle raccolte di fondi da destinare al Terzo Mondo effettuate attraverso la vendita di oggetti provenienti dalle missioni).

Infine, anche il limite del modico valore dei beni ceduti deve essere valutato con prudenza e buon senso, dal momento che la legge non offre alcuna indicazione; certo vanno escluse le vendite di quadri di pregio, oggetti preziosi, tappeti antichi e così via.

D'altra parte va considerato che nella logica di queste manifestazioni l'offerta di beni o di servizi ha lo scopo di dimostrare agli offerenti un segno di ringraziamento per la sensibilità dimostrata e non quello di realizzare un normale scambio economico. Ancora una volta, facendo riferimento ai criteri generali desumibili dalla normativa fiscale si potrebbe utilizzare come riferimento il limite di valore in materia di deducibilità per le spese di rappresentanza (25 euro).

## Le agevolazioni

I ricavi conseguiti attraverso queste raccolte di fondi non subiscono alcuna tassazione ai fini delle imposte sui redditi, in forza dell'articolo 143 del TUIR, infatti, essi *«non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito»*.

Inoltre l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 460/1997, oltre a confermare *«il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto»* (e non potrebbe essere altrimenti, data la necessaria occasionalità dell'attività e, quindi la carenza del requisito di abitualità necessario per assumere rilevanza in ambito IVA) aggiunge che i fondi sono anche *«esenti da ogni altro tributo»*, previsione certo di contenuto più significativo e che va riferito sia ai tributi nazionali che a quelli locali. L'esenzione si applica, ad esempio:

- alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico (si pensi al tendone installato nella piazza nel quale viene allestita una cucina),
- all'imposta sugli intrattenimenti (è il caso in cui vengano organizzati spettacoli teatrali o di musica dal vivo),
- all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle affissioni (che potrebbero essere dovuti qualora l'iniziativa venisse pubblicizzata con manifesti),
- all'imposta di bollo.

Si tenga presente che l'esenzione riguarda il versamento del tributo e non anche le eventuali procedure di carattere dichiarativo o autorizzativo.

Infine va precisato che i diritti d'autore non sono un tributo e che, pertanto, non rientrano nella norma di agevolazione. Qualora, quindi, nell'ambito delle manifestazioni vengano utilizzate opere co-

per te dal diritto d'autore, occorre provvedere a denunciarne l'utilizzo alla SIAE e a versare gli importi dovuti.

## Gli adempimenti

L'accesso alle agevolazioni fiscali è subordinato al rispetto di specifici adempimenti volti a tutelare la fede pubblica e a garantire la correttezza dei comportamenti: il rendiconto e la relazione illustrativa. L'articolo 20 del D.P.R. 600/1972 prevede infatti che *«Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione»*.

Si tratta di strumenti necessari per salvaguardare i principi di trasparenza e consentire di rappresentare correttamente i fatti della gestione, nell'interesse di coloro che intendono partecipare all'iniziativa di cui l'ente è promotore e nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria che rinuncia al gettito fiscale.

A tale proposito l'Agenzia delle entrate, nella Circolare 59/E/2007 ha rimarcato come la normativa, con la previsione di specifiche condizioni e di appositi adempimenti, sottolinei la necessità di sorvegliare le modalità di raccolta e assicurare la destinazione dei fondi al progetto o alle attività per le quali è stata posta in essere la raccolta stessa.

### **a) Il rendiconto**

Il primo di questi documenti è il rendiconto che deve essere:

- specificamente riferito a ciascuna delle iniziative, quindi uno per ogni iniziativa della quale deve indicare con chiarezza e in modo trasparente entrate e spese; si tenga presente che mentre i ricavi sono attestati dall'ente attraverso documenti in forma libera, i costi devono essere

- dimostrati da ricevute fiscali o fatture;
- separato rispetto alle altre forme di rendiconto o di bilancio adottate dall'ente: si tratta di un obbligo specifico, diverso da quello che gli enti possono avere ai fini civilistici, canonici o fiscali;
  - redatto entro termini precisi: quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
  - tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 600/1973: redatto su un apposito "registro dei rendiconti", che può essere istituito senza alcuna formalità, avendo solo l'accortezza di numerarlo progressivamente in ogni pagina; il registro deve essere tenuto, secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine, senza abrasioni e cancellazioni; deve essere conservato, come chiarisce la Circolare 124/E/1998, *«fino a quando non sia diventato definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del codice civile»*.

Per quanto riguarda la struttura del rendiconto la norma non contiene prescrizioni; poiché lo scopo è quello fornire la dimostrazione, da un lato dell'entità dei fondi raccolti e dall'altra degli impieghi effettuati, mentre l'aspetto economico ha scarsa rilevanza, il rendiconto assume natura finanziaria e va elaborato come semplice prospetto di entrate e uscite, adottando il criterio di cassa.

#### **b) La relazione illustrativa**

La relazione illustrativa, da annotare sullo stesso registro, ha lo scopo di chiarire e completare il rendiconto con ogni opportuna indicazione che serve a documentare l'ammontare dei ricavi e la loro destinazione.

Nel caso in cui la raccolta sia stata effettuata per iniziative realizzate all'estero, nella relazione illustrativa devono essere annotati *«i dati identificativi di una accreditata istituzione che opera anche indirettamente nel Paese estero destinatario dei fondi a cui siano stati preventivamente comunicati il*

*piano e le modalità di erogazione dell'aiuto umanitario» (Circ. 59/E/2007).*

Non bisogna dimenticare che quella agevolativa è solo una disposizione di carattere fiscale che lascia inalterati gli obblighi di tipo amministrativo come la richiesta di permessi, autorizzazioni sanitarie e simili dovuti per l'attività connessa con la raccolta pubblica di fondi.

Potrebbe avvenire che gli enti organizzino manifestazioni che rientrano nelle tipologie descritte, ma in misura eccedente i limiti fissati per l'accesso alle agevolazioni; ad esempio oltre i 3 o 4 eventi agevolati se ne organizzano nell'anno altri 2 o 3. In questo caso quelli che eccedono il tetto vanno assoggettati alla disciplina ordinaria e qualificati come attività commerciali occasionali.

I redditi derivanti dalle attività commerciali svolte in maniera occasionale (che, mancando il requisito dell'abitudine, restano escluse dal campo di applicazione dell'IVA) sono tassati ai soli fini IRES tra i redditi diversi, al netto delle relative spese sostenute e documentate. Si tenga presente che mentre i ricavi sono attestati dall'ente attraverso documenti in forma libera, i costi devono essere dimostrati da ricevute fiscali o fatture.

Questi redditi, disciplinati dall'articolo 67 del TUIR, sono da dichiarare nel Modello Unico, quadro L; sotto il profilo documentale, è richiesta la predisposizione di un prospetto dal quale risultino l'ammontare lordo dei corrispettivi e dei proventi, l'importo delle spese inerenti e documentate e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Per completezza si ricorda che le manifestazioni che costituiscono attività commerciali occasionali non godono dell'esenzione dagli altri tributi prevista invece per le raccolte occasionali di fondi (imposta sugli intrattenimenti, bollo, tassa per l'occupazione del suolo pubblico, ecc.).

**Altri  
adempimenti  
non fiscali**

**Eventi  
eccedenti  
i limiti previsti**

## Le specificità di alcuni enti

La norma agevolativa sulle raccolte occasionali di fondi, come detto, riguarda solo gli enti non commerciali, ma è necessario precisare alcune particolarità che riguardano specifiche tipologie di enti.

### Le onlus

Per effetto dell'articolo 26 del decreto legislativo 460 del 1997, la disciplina sulle raccolte occasionali di fondi è estesa anche alle onlus: «*Alle onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto*»; l'articolo 2 è appunto quello che, tra l'altro, ha introdotto nel TUIR la non imponibilità di queste iniziative e manifestazioni.

Questa estensione è particolarmente significativa in quanto in caso contrario le onlus non potrebbero effettuare iniziative di questo genere neanche assoggettando i ricavi a tassazione, dal momento che la normativa che le riguarda consente loro di svolgere solo le attività istituzionali e quelle connesse (cf D.Lgs. 460/1997, art. 10, c. 1, lett. c).

### Le organizzazioni di volontariato

Il legislatore aveva già identificato e agevolato attività simili alle raccolte occasionali di fondi regolate dall'articolo 143 del TUIR modificato, con effetto dal 1° gennaio 1998, dal decreto legislativo 460/1997. Questa norma trova infatti un precedente nella disciplina specifica delle organizzazioni di volontariato (ODV), introdotte nell'ordinamento dalla legge 266 del 1991.

In particolare l'articolo 5 annovera tra le possibili risorse delle ODV le «*entrate derivanti dalle attività commerciali e produttive marginali*» e l'articolo 8 stabilisce che i proventi di tali attività non siano considerati «*redditi imponibili ai fini IRPEG [ora IRES] qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato*».

Con il decreto ministeriale 25 maggio 1995 sono state individuate le attività commerciali e produttive marginali; tra queste rientrano due tipologie molto simili a quelle di cui all'articolo 143 del

TUIR: le «attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato» e le «attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale» (art. 1, lett. a e lett. d).

Va osservato che la normativa specifica delle ODV, vincola in maniera stringente l'ambito di applicazione delle agevolazioni subordinando la detassazione a condizione che:

- a) sia dimostrato che i proventi siano utilizzati per la realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione;
- b) le attività siano svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

Si può pertanto concludere che anche con riferimento alle ODV è necessaria una rigorosa rendicontazione capace di dimostrare il rispetto delle condizioni previste.

---

Anche per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) esiste una normativa specifica che si applica in alternativa a quella prevista per gli altri enti non commerciali.

L'articolo 25, comma 2 della legge 133/1999, stabilisce infatti che «Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze,

**Le associazioni  
sportive  
dilettantistiche**

di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

- a) *i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;*
- b) *i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a) [ora art. 143, c. 3, lett. a)], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo».*

Con il decreto ministeriale 10 novembre 1999 l'importo massimo per il quale è possibile fruire delle agevolazioni fiscali è stato fissato in 51.645,69 euro: «L'importo complessivo dei proventi realizzati, in via occasionale e saltuaria, nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità nell'ambito di un numero complessivo non superiore a due eventi organizzati nel corso del periodo di imposta dalle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che non concorrono alla formazione del reddito delle predette associazioni, è stabilito nella misura massima di lire cento milioni per periodo di imposta».

Inoltre il Ministero delle finanze ha stabilito, con il decreto ministeriale 26 novembre 1999 che non concorrono a formare il reddito «i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità, purché le attività e le raccolte di fondi anzidette abbiano carattere di occasionalità e saltuarietà. Detti proventi non concorrono a formare il reddito imponibile fino all'ammontare complessivo conseguito dalle medesime associazioni nel corso di un periodo d'imposta, nell'ambito di due manifestazioni e comunque per un importo non superiore al limite fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-

*zione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali» (art. 1, c. 3).*

Ne consegue, come precisato dal Ministero delle finanze nella Circolare 20/E/2000, «che costituiscono reddito imponibile delle associazioni in argomento la parte dei proventi eccedenti l'importo di lire cento milioni, i proventi derivanti da attività o da raccolte di fondi che non abbiano il carattere di occasionalità e saltuarietà, ovvero i proventi conseguiti oltre l'ambito delle due manifestazioni per periodo d'imposta». Nella stessa Circolare viene affermato che «a titolo esemplificativo possono annoverarsi tra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadgets pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie ecc. Le raccolte di fondi possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato»; la norma «introduce in sostanza una forma di autofinanziamento, escludendo dal concorso alla formazione del reddito imponibile, determinati proventi fino ad un importo massimo di cento milioni di lire». Proventi che, oltre a non essere imponibili ai fini IRES sono influenti anche ai fini IVA in quanto «è evidente che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell'ambito delle attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell'IVA».

Per quanto concerne gli adempimenti contabili il decreto 26 novembre 1999 stabilisce che «Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, redigono un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1».

La normativa si può schematizzare come segue:

- **ambito soggettivo**  
le ASD riconosciute dal CONI o da Enti di Promozione Sportiva che svolgono attività commerciali per le quali hanno esercitato l'opzione per la gestione con le modalità forfetarie di cui alla legge 398/1991;
- **attività agevolate**  
le raccolte occasionali di fondi come disciplinate dall'articolo 143 del TUIR e le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- **limiti**  
non più di due eventi nel corso del periodo d'imposta dai quali è possibile ricavare fino a 51.645,69 euro;
- **agevolazioni**  
i proventi non sono tassati ai fini delle imposte sui redditi e sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA; quelli derivanti dalle raccolte occasionali di fondi sono anche esenti da ogni altro tributo;
- **adempimenti**  
tanto per le raccolte di fondi quanto per le attività commerciali oggetto dell'agevolazione deve essere predisposto il rendiconto e la relazione illustrativa prevista dall'articolo 20 del D.P.R. 600/1973.

**RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI**

“ \_\_\_ ” DEL \_\_\_

<b>ENTRATE</b>		<b>Importo</b>
<b>Incasso da cessione di beni</b>		€
- stand libri	€	
- stand piante	€	
- stand oggettistica	€	
- ....	€	
<b>Incasso da prestazione di servizi</b>		
- somministrazione alimenti e bevande	€	
- ingresso spettacolo	€	
- ....	€	
<b>Totale Entrate (A)</b>		€
<b>USCITE</b>		<b>Importo</b>
<b>Acquisto beni</b>		€
- libri	€	
- piante	€	
- oggettistica	€	
- derrate alimentari	€	
- ....	€	
<b>Spese per allestimento manifestazione</b>		€
- noleggio stand	€	
- noleggio furgoni	€	
- noleggio attrezzature	€	
- compensi per realizzazione spettacoli	€	
- ....	€	
<b>Spese per promozione evento</b>		€
- volantini, stampe	€	
- postali	€	
- utenze	€	
- ....	€	
<b>Rimborso spese documentate a volontari</b>		€
<b>Spese per altri servizi</b>		€
<b>Totale Uscite (B)</b>		
<b>Risultato raccolta pubblica (A-B)</b>		

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI “ \_\_\_ ” DEL \_\_\_

La Parrocchia \_\_\_, con sede in \_\_\_, via \_\_\_, codice fiscale \_\_\_, in data \_\_\_ ha posto in essere un’iniziativa/manifestazione denomina “\_\_\_”, al fine di raccogliere fondi da destinare: [*breve descrizione dell’iniziativa e delle finalità*] \_\_\_\_\_

In relazione alla manifestazione sono stati raccolti fondi per un totale di euro \_\_\_ e sono stati sostenuti costi relativi all’acquisto di beni e servizi per un totale di euro \_\_\_ come dettagliati nello specifico rendiconto.

Il ricavato della manifestazione, che al netto del totale delle spese sostenute ammonta ad euro \_\_\_ è stato utilizzato per \_\_\_, come dimostrato dalla documentazione che si allega.

\_\_\_ lì \_\_\_

Il parroco

\_\_\_\_\_